



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Direzione Generale
Ufficio Programmazione e Controlli

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: CORTE di CASSAZIONE sez. lavoro – INPS, INAIL c/Comune. Sentenza n. 10983/2013. Liquidazione spese di giudizio. Importo complessivo euro 6.850=

Soggetto creditore:

Denominazione: **INPS** – Direzione di Pisa
Codice fiscale / 80078750587 - Partita Iva: 02121151001
Residenza / Sede legale: P.za Guerrazzi n. 17 Città PISA

Importo : € 3.425,00=

di cui: € 3.000= per compensi
€ 375= per sp. gen.li (12,50%)
€ 50= per esborsi

Soggetto creditore:

Denominazione: **INAIL** – Direzione Regionale Toscana
Codice fiscale / 01165400589 - Partita Iva: 00968951004
Residenza / Sede legale: Via G. Di Simone n. 2 Città PISA

Importo : € 3.425,00=

di cui: € 3.000= per compensi
€ 375= per sp. gen.li (12,50%)
€ 50= per esborsi

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Sentenza n. 10983/2013 pronunciata dalla Corte di Cassazione – sez. lavoro;
- con la sentenza sopra citata, la suprema corte ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Pisa avverso la sentenza n. 1160/2010 della Corte di appello che rigettava tutte le opposizioni proposte in primo grado dall'Ente avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS e contro le cartelle esattoriali relative ai contributi Inps e ai premi Inail;
- la Corte ha respinto il ricorso ed ha condannato il Comune di Pisa al pagamento delle spese di giudizio, per ciascun controricorrente, quantificate in euro 3.000= per compensi professionale ed euro 50= per esborsi oltre accessori di legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☒ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 10983/2013
- relazione dell'Avvocatura
- prospetto delle spese Inps
- prospetto delle spese Inail.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 09/09/2013

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



10983.13

- 9 MAG 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto:

contributivo

Contributivo

R.G.N. 3301/2011

Cron. 10983

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Ud. 09/04/2013

Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE

- Consigliere - PU

Dott. GIANFRANCO BANDINI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3301-2011 proposto da:

COMUNE DI PISA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato
PANARITI BENITO, rappresentato e difeso dagli avvocati
LAZZERI GLORIA, RIDONELLI RENATA, giusta delega in
atti;

2013

- ricorrente -

1239

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, 80078750587 in persona del suo Presidente e
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale



mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati D'ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO,
MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
- I.N.A.I.L. 01165400589, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio
dell'avvocato PUGLISI LUCIA, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FRASCONA LORELLA,
giusta delega in atti;

- controricorrenti -

nonchè contro

EQUITALIA CERIT S.P.A. già G.E.T. s.p.a.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1160/2010 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 22/10/2010 R.G.N. 1552/2007+1
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito l'Avvocato ARDIZZI ALESSANDRO per delega LAZZERI
GLORIA e RIDONELLI RENATA;

udito l'Avvocato FRASCONA LORELLA (I.N.A.I.L.);

udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA (I.N.P.S.);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 22.10.10 la Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 599/07 del Tribunale di Pisa, rigettava le opposizioni proposte dal Comune di Pisa contro ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS e contro due cartelle esattoriali, una per contributi omessi e somme aggiuntive dovuti all'INPS, l'altra per premi non versati all'INAIL.

La controversia nasceva da un verbale di accertamento del 1999 dell'Ispettorato del lavoro di Pisa, secondo il quale numerosi gruppi di lavoratori avevano prestato in condizioni di subordinazione, tra il 1994 e il 1999, attività lavorative in favore del Comune di Pisa.

Quest'ultimo ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.

INPS e INAIL resistono con separati controricorsi.

Equitalia CERIT S.p.A. (già G.E.T. S.p.A.), anche nei cui confronti si sono celebrati i gradi di merito, è rimasta intimata.

L'INAIL ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea interpretazione dell'art. 435 c.p.c., per non aver l'impugnata sentenza accolto l'eccezione di tardività degli appelli di INPS e INAIL in quanto notificati, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza innanzi alla Corte territoriale, dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto dal co. 2° della norma citata; afferma il ricorrente che, alla stregua di Cass. S.U. 30.7.08 n. 20604, i termini ordinatori si distinguono da quelli perentori perché prorogabili, sicché la scadenza di un termine ordinatorio (come quello in discorso) senza richiesta di proroga importa conseguenze analoghe a quelle ricollegabili alla scadenza di un termine perentorio.

Il motivo è infondato.

Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare più volte (da ultimo v. Cass. 15.11.12 n. 20029; Cass. 12.4.2011 n. 8411; Cass. 30.12.2010 n. 26489; Cass. 15.10.2010 n. 21358), nel rito del lavoro il termine di dieci giorni - entro il quale l'appellante deve, ex art. 435 co. 2° c.p.c., notificare all'appellato il ricorso



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

(tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione) e il conseguente decreto di fissazione dell'udienza di discussione - non ha carattere perentorio (e, dunque, la sua inosservanza non produce conseguenze pregiudizievoli per l'appellante), non incidendo su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato. Ciò che importa è che risulti integro (come nel caso di specie) il termine che, ai sensi dei commi 3° e 4° dello stesso art. 435 c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione.

Il contrario assunto del ricorrente si base sull'erronea interpretazione d'un *obiter dictum* della cit. sentenza 30.7.08 n. 20604 delle S.U. di questa S.C. e trascura che proprio il riferimento all'art. 111 Cost. e al relativo principio della ragionevole durata del processo, che aveva costituito l'asse portante della motivazione di tale *arrêt*, non viene in rilievo riguardo al termine di 10 giorni di cui al comma 2° dell'art. 435 c.p.c., giacché il suo mancato rispetto, di per sé, non determina prolungamento dei tempi di causa o violazione del termine a comparire previsto in favore dell'appellato dal successivo comma 3°.

In questo senso si vedano altresì le ordinanze nn. 60/2010, 301/09 e 97/09 con cui la Corte cost. ha dichiarato la manifesta infondatezza, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 co. 2° c.p.c. (che era stata sollevata per supposto contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost.) nella parte in cui imporrebbe a pena di improcedibilità all'appellante il termine di dieci giorni per notificare all'appellato ricorso e decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione.

Anche in quei casi i giudici remittenti erano partiti dall'erronea interpretazione della citata sentenza n. 20604/08 senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. l'improcedibilità era stata affermata non già per violazione dell'art. 435 co. 2° c.p.c., ma per inosservanza dell'art. 435 co. 3° c.p.c., non essendo mai intervenuta la notifica ivi prevista.

2- Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea interpretazione dell'art. 107 d.lgs. n. 267/2000 in relazione alla legge n. 689/81, nella parte in cui la gravata pronuncia ha dichiarato assorbito, per effetto



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

dell'accoglimento degli appelli principali dell'INAIL e dell'INPS, quello incidentale del Comune di Pisa contro la declaratoria di inammissibilità - per difetto di legittimazione attiva - delle opposizioni proposte avverso le ordinanze-ingiunzioni, essendo state emesse nei confronti di Sergio Cortopassi e Luigi Serra (rispettivamente sindaco e commissario straordinario pro tempore) e non anche del Comune di Pisa: quest'ultimo obietta di avere interesse alle opposizioni perché, ai sensi dell'art. 6 legge n. 689/81, delle violazioni amministrative commesse dai rappresentanti dell'ente risponde in solido anche quest'ultimo; aggiunge il ricorso che nel caso di specie non emerge, comunque, responsabilità alcuna di sindaco e commissario straordinario, poiché ex art. 107 cit. essi sono responsabili della gestione politica dell'ente e non di quella amministrativa, sicché le ordinanze-ingiunzioni non si sarebbero dovute emettere nei loro confronti.

Il motivo è improponibile per difetto di legittimazione attiva nella parte in cui lamenta che le ordinanze sono state emesse nei confronti di Sergio Cortopassi e Luigi Serra pur non avendo costoro responsabilità alcuna in merito alle violazioni contestate: non può, infatti, il Comune tutelare in nome proprio diritti personali di suoi ex legali rappresentanti, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di sostituzione processuale ex art. 81 c.p.c.

Per quel che concerne, poi, interesse e legittimazione ad agire da parte del Comune in quanto solidalmente responsabile ex art. 6 legge n. 689/81, il motivo è infondato e comunque inconferente perché la Corte territoriale, ancor prima di affrontare la relativa questione, l'ha correttamente ritenuta assorbita dall'accoglimento nel merito degli appelli di INPS e INAIL (si tratta, com'è palese, d'un mero assorbimento cd. improprio in virtù del principio di economia delle energie processuali o della ragione più liquida, che rende vano esaminare tutte le altre ancorché logicamente o giuridicamente preliminari: cfr., da ultimo, Cass. n. 17219/12 e Cass. n. 7663/12).

Infatti è innegabile che, una volta ravvisata comunque l'infondatezza nel merito di tutte le opposizioni per cui è causa, non gioverebbe al Comune ricorrente un espresso riconoscimento di interesse e legittimazione ad agire.



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso si colloca all'esterno dell'area dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c., in quanto il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacché quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 ult. co. c.p.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta e il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

3- Con il terzo motivo ci si duole di vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza dedotto l'esistenza del requisito della subordinazione esclusivamente in base a valutazioni contenute negli accertamenti ispettivi, trascurando il rilievo che esse non costituiscono prova.

Il motivo è infondato.

Vero è che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema (v., per tutte, Cass. S.U. n. 12545/1992 e n. 17355/2009), i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio preconstituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, che può valutarne



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).

Nondimeno, nel caso di specie l'impugnata sentenza non ha per nulla modificato l'onere probatorio o attribuito a detti verbali un'attitudine ulteriore a quella loro propria, ma ha – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – ritenuto attendibili e non superate da prove di segno contrario le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso, corroborate dal tenore di deposizioni testimoniali poi acquisite in corso di causa.

Né esiste il vizio di motivazione denunciato, giacché per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema – da cui non si ravvisa motivo alcuno di discostarsi – il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., *ex aliis*, Cass. S.U. 11.6.98 n. 5802 e innumerevoli successive pronunce conformi).

Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti in sede di legittimità.

Per il resto, il ricorso suggerisce difformi valutazioni delle risultanze istruttorie del processo, che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e – si ribadisce – con motivazione scevra da vizi logico-giuridici.



R.G. n. 3301/11
Ud. 9.4.13
Comune di Pisa c. INPS + 2

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo per ciascun controricorrente, seguono la soccombenza.

Non è dovuta pronuncia sulle spese riguardo ad Equitalia CERIT S.p.A., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per ciascun controricorrente. Nulla spesa riguardo ad Equitalia CERIT S.p.A.

Così deciso in Roma, in data 9.4.13

Il Consigliere estensore

Dr. Antonio Manna

Il Presidente

Dr. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi
Depositato in Cancelleria
oggi, - 9 MAG 2013
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio Saleggi



COMUNE DI PISA
Direzione avvocatura civica

Tel: 050 9711276
Fax: 050 3136004
e-mail: r.ridondelli@comune.pisa.it

~
Via della Scuola, 12
56127 PISA

Oggetto: INPS-INAIL –CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- Sezione lavoro sentenza n. 10983/2013

RELAZIONE

La Corte suprema di cassazione- sezione lavoro, con la sentenza 10983/2013 ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Pisa avverso la sentenza n. 1160/2010 la Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza n. 599/07 del Tribunale di Pisa, rigettava le opposizioni proposte dal Comune di Pisa avverso le ordinanze-ingiunzioni emesse dall'INPS e contro le cartelle esattoriali relative ai contributi INPS e ai premi INAIL.

La vicenda trae origine dagli accertamenti compiuti dall'Ispettorato del lavoro negli anni 1994-1999 nei confronti di alcuni lavoratori e lavoratrici che con contratto di collaborazione prestavano la loro attività a favore del Comune di Pisa e che l'Ispettorato aveva qualificato come rapporti di lavoro subordinato, con conseguente evasione contributiva e assicurativa.

Più precisamente, l'Ispettorato del lavoro nei numerosi contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal Comune aveva ravvisato, invece, dei rapporti di lavoro dipendente: da qui la presunta evasione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Nel giudizio di primo grado il Comune di Pisa, con tutti gli atti di opposizione, aveva eccepito la nullità dei provvedimenti opposti evidenziando che i collaboratori avevano eseguito specifici incarichi di volta in volta conferiti dal Comune con regolari convenzioni approvate con atto di Giunta Municipale negando che si trattasse di altrettanti rapporti di lavoro subordinato e ciò, sia per il contenuto di volontà espresso nelle parti nelle convenzioni, che per il contenuto dei medesimi rapporti.

I quattro ricorsi venivano poi riuniti per connessione, in quanto tutti attinenti al mancato pagamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi da parte del datore di lavoro per molteplici posizioni lavorative.

Il Comune depositava copiosa documentazione chiedendo che fossero sentiti, come poi effettivamente ascoltati, i dirigenti responsabili dei servizi interessati.

Nel corso del giudizio la difesa del Comune sosteneva che tutte le posizioni contributive erano relative a soggetti che avevano prestato, per molteplici ragioni, la propria opera senza alcun

effettivo vincolo di subordinazione, elemento essenziale per escludere il rapporto di lavoro subordinato.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso in quanto le memorie di costituzione di INPS e INAIL omettevano ogni menzione dei nominativi, dei periodi e delle mansioni dei lavoratori coinvolti nell'accertamento ispettivo, limitandosi ad un generico richiamo ai verbali, come se questi fossero di per sé idonei a fondare la pretesa contributiva non potendo, invece, l'intero accertamento giudiziale fondarsi su di esso. Oltre a ciò le parti resistenti non avevano neppure enunciato i fatti costitutivi della pretesa, a fronte delle radicali contestazioni del Comune.

Con l'atto d'appello l'INPS e l'INAIL impugnavano la sentenza del Tribunale di Pisa, ritenendo che nel giudizio fosse stato comunque provato -con prove ammissibili ed ormai acquisite al processo- il rapporto di dipendenza e, di conseguenza, l'evasione contributiva del Comune.

Dinanzi alla Corte di appello il Comune di Pisa sollevava l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità e, nel merito, difendeva la sentenza di primo grado proponendo anche appello incidentale nel punto ove aveva dichiarato inammissibili le opposizioni all'ordinanza ingiunzione per difetto di legittimazione attiva del Comune stesso, non ritenendo che emergesse alcuna responsabilità diretta del sindaco o del commissario prefettizio.

Gli accertamenti condotti dagli uffici del lavoro ed espressi nel verbale ispettivo del 25/1/1999 riguardavano i seguenti gruppi di lavoratori, assunti con deliberazioni di Giunta Comunale:

1. assistenti sociali (La Catena e Fabbiano), collaboratrici del Servizio Affari Sociali -dirigente: Laura Nassi.
2. geometri addetti al condono (Fascetti, Fredianelli, Giommoni, Martini e Stabile-dirigente G. Berti).
3. personale presso l'Ufficio tributi (Salerno, Vivaldi, Vanni e Bucci-dirigenti M. Ballantini-C. Renzoni);
4. sarte addette ai costumi del gioco del ponte (Mannucci, Frassi, Taddei, Baglini, Bargagna, Giusti, Nanni, Branchi, Marchi-dirigente R. Martinelli);
5. dottori farmacisti (Curatola, Canterini, Canali, Ghionzoli -dirigente G. Rizzo);
6. artigiani (Poli, Betti, Bimbi, Pacchini-dirigente A. Grasso);
7. addetta alle indagini statistiche (Norma Cid Figueroa dirigente L. Paoli).

Gli atti con cui venivano autorizzati i rispettivi dirigenti a stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono i seguenti:

1. Delibera di G.M. n. 100 del 19/1/1993

2. Delibera di G.M. n.3086 del 30/12/1993;
3. Delibera di G.M. n.1900 del 23/12/1994;
4. Delibera di G.M. n. 61 del 19/1/1996;
5. Delibera di G.M. n. 2432 del 19/12/1996;
6. Delibera di G.M. n. 2777 del 30/12/1997;
7. Delibera di G.M. n. 949 del 1/6/1995;
8. Delibera di G.M. n. 677 del 24/4/1996;
9. Delibera di G.M. n. del 758 del 18/4/1997;
10. Delibera di G.M. n. 67 del 22/1/1998;
11. Delibera di G.M. n. 1969 del 8/10/1998;
12. Delibera di G.M. n. 318 del 7/3/1995;
13. Delibera di G.M. n. 312 del 7/3/1996;
14. Delibera di G.M. n. 411 del 28/12/1997;
15. Delibera di G.M. n. 2308 del 29/12/1995;
16. Delibera di G.M. n. 1216 del 3/7/1996;
17. Delibera di G.M. n. 643 del 8/4/1998;
18. Delibera di G.M. n. 558 del 13/4/1995;
19. Delibera di G.M. n. 874 del 2/5/1977;
20. Delibera di G.M. n. 704 del 21/4/1998;
21. Delibera di G.M. n. 1989 del 1/12/1995;

Per la Corte d'appello, dall'analisi delle singole posizioni all'interno della struttura nella quale erano inserite, nonché dalle modalità di espletamento delle mansioni, così come risultanti dagli accertamenti ispettivi e dall'istruttoria del Tribunale, emergeva la presenza di quei criteri guida elaborati dalla giurisprudenza per qualificare un rapporto di lavoro subordinato.

Per il Giudice di prime cure, ai fini di una corretta qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, l'accertamento dell'esistenza di un potere direttivo e organizzativo, l'inserimento nell'organizzazione produttiva, l'assenza di un rischio imprenditoriale nonché la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, la continuità della stessa e la forma della retribuzione sono tutti elementi considerati sintomatici della presenza del rapporto di lavoro subordinato.

Per la Corte di appello, pertanto, risultava provato che, nel Servizio farmacie, le farmacisti agivano sotto le direttive impartite dal direttore e osservando orari di lavoro fissati dal direttore stesso.

Nel Settore edilizia privata i geometri che istruivano le pratiche di condono svolgevano la propria attività lavorativa all'interno degli uffici comunali sotto le direttive del funzionario, osservando l'orario di lavoro degli altri impiegati, timbrando il cartellino, percependo un compenso fisso mensile: in altri termini erano organicamente inseriti nella struttura del Comune.

Anche l'accertamento effettuato nei confronti delle assistenti sociali, secondo il Collegio, provava che queste ricevevano le direttive dalla dirigente o dalla funzionaria, osservavano l'orario di lavoro identico a quello degli altri impiegati, avevano una retribuzione fissa e erano inserite nella struttura comunale, così come risultava inserita nella struttura dell'Ufficio statistica la signora Norma Cid Figueroa.

Le lavoratrici addette alle mansioni di sarta lavoravano con attrezzature del Comune sotto le direttive del responsabile dell'ufficio che indicava gli interventi da eseguire e al quale si rivolgevano per ogni necessità di tessuti o materiali mancanti osservando un orario settimanale di lavoro.

Pure le lavoratrici che seguivano le pratiche della TARSU erano inserite nella struttura comunale: erano addette allo sportello, seguivano le direttive del dirigente o del funzionario, osservavano l'orario di lavoro degli altri impiegati con i quali si accordavano per organizzare le ferie o i riposi, percependo un compenso fisso mensile.

Parimenti, gli accertamenti relativi ai lavoratori del Settore uso e assetto del territorio, dove l'idraulico e il falegname ricevevano quotidiane direttive mettendo a disposizione energie lavorative nell'orario stabilito dall'Ente.

Infine, allo stesso modo, l'accertamento ispettivo relativo alla posizione dell'addetto alle pulizie e all'apertura e chiusura di un bagno pubblico veniva ravvisata la subordinazione.

Pertanto il Collegio, analizzando le risultanze istruttorie, sia documentali che testimoniali, ritenendo le prove acquisite nel processo di primo grado ammissibili e valutando anche gli accertamenti ispettivi come atti aventi forza di probatoria privilegiata, accoglieva l'appello e riteneva fondate le pretese contributive e assicurative iscritte a ruolo e riportate nelle cartelle esattoriali opposte in ragione della natura subordinata dei rapporti di lavoro.

L'accoglimento degli appelli ha avuto valore assorbente rispetto all'appello incidentale proposto dal Comune con cui veniva contestato il capo della sentenza del Tribunale che dichiarava inammissibili le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni per difetto di legittimazione attiva del Comune essendo state messe nei confronti del sindaco e del commissario di governo ritenuti personalmente responsabili delle omissioni contributive e assicurative.

Veniva quindi proposto nei termini ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello con la consapevolezza che, com'è noto dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere fatti valere solo motivi di legittimità, eventuali errori nel procedere o nel giudicare, essendo incontestabile, in quella sede, il fatto.

Venivano pertanto evidenziati motivi attinenti alla violazione o alla erronea interpretazione di norme procedurali, di omessa o erronea motivazione della sentenza, venivano individuati dei vizi e sull'interpretazione delle norme che, però, sono stati respinti dalla Corte di Cassazione.

Per i lamentati vizi di violazione ed erronea interpretazione di norme procedurali relative all'inosservanza di termini, la Corte ha ritenuto tali termini ordinatori e non perentori.

Veniva altresì dedotto il vizio di violazione ed erronea interpretazione del dgs. n. 267/2000, art. 107 in relazione alla legge n. 689/81 nella parte in cui la gravata pronuncia dichiarava assorbito per effetto dell'accoglimento degli appelli incidentali dell'INAIL e dell'INPS, quello incidentale del Comune di Pisa contro la declaratoria di inammissibilità –per difetto di legittimazione attiva- delle opposizioni alle ordinanze ingiunzioni messe nei confronti del sindaco e del commissario straordinario pro tempore.

Il Comune sosteneva di avere interesse e legittimazione ad agire in quanto solidamente responsabile con il sindaco e il commissario straordinario pro tempore.

Il motivo è stato ritenuto infondato e inconferente perché la Corte territoriale ha ritenuto la questione assorbita dall'accoglimento nel merito dei ricorsi INPS e INAIL.

Così non è stato accolto il dedotto vizio di motivazione in quanto ciò che conta, secondo la Corte, è che la soluzione adottata sia corretta ancorché malamente spiegata o non spiegata affatto.

È stato ritenuto che non esista il vizio di motivazione denunciato, giacché il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di un fatto decisivo della controversia, potendosi in sede di legittimità controllare unicamente sotto il profilo logico - formale la valutazione operata dal giudice del merito, soltanto al quale spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

La Corte ha infine ritenuto che i verbali degli ispettori del lavoro e dei funzionari facciano piena prova unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si

estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante veniva ritenuto liberamente apprezzato dal giudice d'appello, che può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade.

Nonostante ciò, poi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'impugnata sentenza non aveva per nulla modificato l'onere probatorio o attribuito a detti verbali un'attitudine ulteriore a quella loro propria, ma ha - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - ritenuto attendibili e non superate da prove di segno contrario le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dell'accesso, corroborate dal tenore di deposizioni testimoniali poi acquisite in corso di causa.

Per il resto, secondo la Corte, il ricorso suggerisce difformi valutazioni delle risultanze istruttorie del processo, che l'impugnata sentenza aveva esaminato in maniera completa e con motivazione scevra da vizi logico-giuridici.

Il ricorso veniva quindi rigettato e con condanna della parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 50,00= per esborsi e in € 3.000,00= per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per ciascun controricorrente. Nulla spese riguardo ad Equitalia CERIT S.p.A..

La funzionaria

avv. Renata Ridondelli



Pisa, 19 agosto 2013



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione provinciale Pisa

Ufficio Legale

A MEZZO FAX – 050/3136004

Pisa, 03 settembre 2013

Preg.mo Avv.to
Susanna Caponi
Via della Scuola n°12
56127 P I S A

Oggetto: Causa *Comune di Pisa*/INPS - Recupero spese legali.

Con riferimento alla pratica in oggetto, vista la sentenza n°10983/13 del 09/04/2013 con cui la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, quest'ufficio richiede il rimborso di € 3.425,00 (3000+375(12/50%)+50) come da sentenza. Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario c/o il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia1 – Pisa -**IBAN IT 24 Q 01030 14001 000001184012** con la causale d'incasso GPA 52/21 recupero spese legali.

In attesa di ricevere quanto dovuto, si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

Avv. Paolo BONETTI
Coordinatore Ufficio Legale

INPS Direzione di Pisa
Ufficio Legale
P.za Guerrazzi, 17
56125 PISA
Tel. 050 8002 409 (G.Grande)
Fax. 050 8002 271
cf 80078750587
pi 02121151001

Da: Lo Giudice Calogero [mailto:c.logiudice@inail.it]

Inviato: mercoledì 3 luglio 2013 10:16

A: caponi@comune.pisa.it

Cc: lazzeri@comune.pisa.it

Oggetto: Spese di giudizio ex sent. Cass. Lav. n.10983/13

Gent.ma Avv. Caponi,

mi riferisco alla Sua nota del 5/6/13, relativa all'oggetto, per comunicare che:

- 1) le spese di giudizio ex sent. Cass. Lav. n.10983/13 sono: € 50,00 per esborsi + € 3.000,00 per compensi professionali + € 375,00 spese generali 12,5% = **€ 3.425,00**.

2) Tale somma può essere accreditata sul conto corrente con CODICE IBAN: **IT 89 O 02008 14006 000005396309** intestato a INAIL Direz. Reg. Toscana (FI) (Part. IVA 00968951004 – Cod. Fisc. 01165400589) c/o UNICREDIT BANCA SPA- 56126 Pisa, Piazza Garibaldi 1, ang. Lungarno Mediceo.

Sulla disposizione di bonifico occorre indicare la Sede INAIL Pisa, la causale (spese legali ex sent. Cass. Lav. n.10983/13), e il N° ISIAVV 1690092.

Cordiali saluti.

Avv. Calogero Lo Giudice